

Arca Energia Futuro



Assicurazione All Risks a copertura degli impianti

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Polizza All Risks a copertura degli impianti fotovoltaici

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Società: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Arca Energia Futuro

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Una copertura assicurativa All Risks dei danni materiali e diretti agli impianti fotovoltaici e relative strutture di supporto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione 2 Danni alle cose: indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate salvo quelli esplicitamente esclusi. La polizza garantisce ulteriori coperture aggiuntive quali, a titolo di esempio, i danni causati da tumulti popolari, furto e rapina, grandine e vento.

La società risarcisce fino all'importo stabilito in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- x I danni causati con dolo del contraente, dell'assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie della Sezione 2 Danni alle cose sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni quali, a titolo di esempio:
- i danni causati da difetti già esistenti e di cui il contraente o l'assicurato erano a conoscenza.
 - i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per agli impianti fotovoltaici situati in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e deve dare immediato avviso del sinistro dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza facendo poi seguito entro 3 giorni alla denuncia scritta presso la società.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il versamento del premio verrà effettuato tramite addebito in c/c e si può chiedere il frazionamento mensile senza alcun onere.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale con tacito rinnovo. Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere inviata alla società, tramite lettera raccomandata e/o fax, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Polizza All Risks a copertura degli impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Arca Assicurazioni S.p.A.

Arca Energia Futuro

13 Settembre 2019 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it
pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 127,1 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 48,9 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2018, è pari a € 48,3 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 109,0 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 124,8 milioni e a € 119,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,41 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità". <http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Somme assicurate

√ Sezione 2 Danni alle cose

a scelta del contraente da € 5.000,00 a € 1.000.000,00

- Terremoto, inondazione, alluvione e allagamento: fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ubicazione e anno assicurativo complessivamente sia per il rischio terremoto, sia per inondazione, alluvione e allagamenti
- Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato: 70% della somma assicurata per ubicazione
- Grandine, vento: fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ubicazione e anno assicurativo
- Ricorso Terzi: fino € 250.000,00 per sinistro

Quali personalizzazioni è possibile attivare?

NON PREVISTE

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

NON PREVISTE

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

NON PREVISTE



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Sezione 2 Danni alle cose

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate
- ! a cose per le quali siano trascorsi più di cinque anni - alla decorrenza della copertura assicurativa - dal 31 dicembre dell'anno di costruzione
- ! causati da difetti già esistenti e di cui il contraente o l'assicurato erano a conoscenza
- ! causati con dolo o colpa grave del contraente o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o dello assicurato
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- ! dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche
- ! verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate
- ! verificatisi in occasione di terremoto, inondazione, alluvione, allagamento maremoto o eruzione vulcanica
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- ! verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi
- ! verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'assicurato o il contraente provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi
- ! indiretti da qualsiasi causa originati
- ! derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
 - a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate
 - ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate
 - al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate
- ! di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. Sono, inoltre, esclusi i difetti di rendimento delle cose assicurate a macchine e impianti sperimentali o prototipi nonché cose di natura estetica e promozionale

Inoltre, relativamente alle singole garanzie:

- ! "Manutenzione e assistenza tecnica degli impianti assicurati": sono esclusi i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il venditore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica/manutenzione
- ! "Danni da interruzione d'esercizio" la società non risponde inoltre delle perdite patrimoniali conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:
 - eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità
 - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio
 - mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte
 - revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte
 - dolo o colpa grave dell'assicurato o dei preposti dall'assicurato quali responsabili dell'esercizio
 - impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività
 - La società non indennizza le penalità che dovessero gravare a carico dell'assicurato per mancata fornitura dell'energia elettrica
- ! "Ricorso Terzi" l'assicurazione non comprende i danni:
 - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei

dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico (cioè in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni), nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate

- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici

Non sono in ogni caso considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del contraente o dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
- quando il contraente o l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- le aziende le quali, rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

Franchigie

! "Danni da interruzione d'esercizio": franchigia temporale di 3 giorni con il minimo di € 1.000,00 e durata massima di 60 giorni

! "Ricorso Terzi": franchigia di € 1.000,00 per sinistro

Scoperti

! "Terremoto, inondazione, alluvione e allagamento": uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro

! "Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato": scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro

! "Grandine, vento": scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro

! "Furto e rapina": scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro

Verrà applicato uno scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di € 300,00 per danni causati da ogni altra causa non contemplata in quelle elencate nelle condizioni di assicurazione.

Carenze

NON PREVISTE

Rivalse

NON PREVISTE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>In caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla società tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: NON PREVISTA
	Gestione da parte di altre imprese: NON PRESENTI
	Prescrizione: <i>Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Non è contrattualmente previsto un termine entro cui l'Impresa si impegna a liquidare il Sinistro</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Rimborso	NON PREVISTO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	NON PREVISTA



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo stipulazione	<i>La disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione</i>
Risoluzione	<i>Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 3 delle Norme Comuni</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Arca Energia Futuro è dedicato alle persone fisiche/giuridiche che intendano assicurare gli impianti fotovoltaici contro tutti i tipi di rischio a condizione che gli stessi siano installati su immobili privati, attività commerciali e piccole aziende



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,02% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Arca Energia Futuro

Polizza All Risks a copertura degli impianti fotovoltaici

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 3
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 5
2 - Danni alle cose	p. 8
3 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 14
Norme di legge richiamate in polizza	p. 18
Modulo richiesta di indennizzo	p. 22

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**

Gentile cliente,

Le presentiamo il nostro prodotto Arca Energia Futuro: una copertura assicurativa per gli impianti fotovoltaici installati su immobili privati, attività commerciali e piccole aziende contro tutti i tipi di rischio.

La polizza Arca Energia Futuro è offerta nella formula “all risks” per cui è coperto da garanzia tutto ciò che non è esplicitamente escluso e tutela l'assicurato dai danni materiali che possono danneggiare i beni assicurati.

Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:



Denuncia sinistri

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

BENI STRUMENTALI: si intendono quei beni di cui ci si avvale nel processo produttivo per ottenere altro bene o servizio, in seguito rientranti nella definizione di COSE ASSICURATE.

COLLAUDO: l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica e per legge delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di variante approvate.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE: contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

COSE ASSICURATE: impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici. Sono comprensivi di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

FRANCHIGIA TEMPORALE: periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del SINISTRO, durante il quale restano a carico dell'ASSICURATO le perdite da interruzione o da riduzione di attività.

FURTO: l'impossessamento delle COSE ASSICURATE allo scopo di trarne profitto.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO.

PERIODO DI INDENNIZZO: intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del SINISTRO e durante il quale i risultati economici dell'attività effettuata risentono delle conseguenze del SINISTRO. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in POLIZZA e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della POLIZZA avvenute dopo la data del SINISTRO.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo n. 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.

RAPINA: l'impossessamento delle COSE ASSICURATE mobili altrui, sottraendole mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il SINISTRO.

SCOPERTO: la somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell'ASSICURATO.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

TERREMOTO: si intende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

TERRORISMO: atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

1

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e **valgono esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il **pagamento del PREMIO** o della rata di PREMIO **è andato a buon fine** l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Durata del contratto ¹ 🔍

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'ASSICURATO o da parte della SOCIETÀ, la durata del contratto viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente, salvo che nella POLIZZA venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacita proroga", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacita proroga" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente² 🔍

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, autorizza la banca, “in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti” con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L’eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell’autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla SOCIETÀ almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la SOCIETÀ la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato mensilmente.

Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all’atto di sottoscrizione della POLIZZA**. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l’importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il cliente comincerà a pagare l’importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del cliente 11 (undici) rate 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del CONTRAENTE, relative a circostanze tali che la SOCIETÀ non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice Civile).

Se invece il CONTRAENTE ha agito senza dolo o colpa grave, la SOCIETÀ può recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (articolo 1893 del Codice Civile).

Art. 11 - Aggravamento del rischio

L’ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla SOCIETÀ di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell’ASSICURAZIONE, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all’INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall’ASSICURATO.

Art. 12 - Diminuzione del rischio

L’ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla SOCIETÀ le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell’ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

² Cos’è il premio?

Il premio, in un’assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

Art. 13 - Colpa grave

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 29 - Rischi esclusi, lettera d), la SOCIETÀ risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE.

ALTRE NORME**Art. 14 - Modifiche al contratto**

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 16 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione

La SOCIETÀ si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle COSE ASSICURATE, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Art. 20 - Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del SINISTRO, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e COLLAUDO ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

Art. 21 - Ubicazione e protezione degli impianti

Nel caso in cui le COSE ASSICURATE siano installate sul suolo, la copertura alluvione, inondazione ed allagamento ha efficacia purché il sito ove le COSE ASSICURATE sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi 10 (dieci) anni e non deve essere adiacente a pendii franosi o soggetti a caduta di massi.

Relativamente alle COSE ASSICURATE installate sul suolo, per i danni causati da FURTO, atti vandalici e dolosi, TERRORISMO e sabotaggio, la copertura ha efficacia purché l'area su cui l'impianto è situato deve essere recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave. Inoltre, le COSE ASSICURATE devono essere poste all'interno dell'area recintata a una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Nel caso in cui le COSE ASSICURATE siano installate in sopraelevazione, le stesse devono essere situate ad almeno 2,5 metri dal suolo e non devono essere accessibili agli estranei.

Art. 22 - Terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ^{ES}

A parziale deroga dell'Art. 29 - Rischi esclusi, lettera h), **la SOCIETÀ è obbligata** anche per i danni materiali e diretti alle COSE ASSICURATE cagionati da TERREMOTO, inondazione, alluvione e allagamento. Si precisa che ogni SINISTRO da **TERREMOTO** si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di **72 (settantadue) ore** dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Tale estensione è prestata con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di €1.000,00 (mille)** per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del **50% della somma assicurata** per ubicazione e anno

^{ES} Come viene applicato lo scoperto con il minimo di € 1.000,00?

Valore del bene: € 100.000,00

Somma assicurata: € 100.000,00

Applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 per sinistro.

Si verifica un sinistro e l'ammontare del danno è € 3.000,00.

Calcolo dello scoperto: € 3.000,00 x 20% = € 600,00.

Verifica del minimo non indennizzabile:

Poiché lo scoperto pari a € 600,00, risulta inferiore all'importo previsto come minimo non indennizzabile di € 1.000,00, dall'ammontare del danno di € 3.000,00 sono detratti € 1.000,00; pertanto, l'ammontare dell'indennizzo è di € 2.000,00.

assicurativo. La concorrenza massima del 50% della somma assicurata **è complessiva sia per il RISCHIO TERREMOTO, sia per inondazione, alluvione e allagamenti.**

Art. 23 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'Art. 29 - Rischi esclusi, lettera j) la SOCIETÀ risponde dei danni materiali e diretti causati alle COSE ASSICURATE da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni di ASSICURAZIONE. Tale estensione è prestata con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 1.000,00 (mille) per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 70% della somma assicurata per ubicazione e anno assicurativo.**

Art. 24 - Grandine, vento

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali e diretti causati da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non posti nelle vicinanze.

Tale estensione è prestata con uno SCOPERTO del 20% con il minimo di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ubicazione e anno assicurativo.

Art. 25 - Danni da interruzione d'esercizio

La SOCIETÀ **indennizza** le perdite patrimoniali conseguenti all'interruzione dell'attività dell'ASSICURATO **a seguito di:**

- danni indennizzabili a termini di POLIZZA che abbiano colpito le COSE ASSICURATE;
- danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle COSE ASSICURATE.

La SOCIETÀ non risponde inoltre delle perdite patrimoniali conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti e approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'ASSICURATO dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte;
- e) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto ASSICURATO, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività.

La determinazione dell'INDENNIZZO è effettuata secondo le norme che seguono:

- 1) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in KWh/giorno) relativamente agli ultimi 30 (trenta) giorni antecedenti il SINISTRO con l'impianto regolarmente funzionante;
- 2) si calcola la produzione media giornaliera di energia elettrica (in KWh/giorno) che l'impianto ha erogato nei 3 (tre) giorni successivi al SINISTRO, comunque prima della riparazione.

La differenza fra i valori calcolati ai punti 1) e 2) va moltiplicata per il prezzo al KWh al quale l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene ceduta, prezzo comprensivo dell'incentivo erogato secondo quanto stabilito dal D.M. del 28.07.2005 e sue successive modifiche.

L'INDENNIZZO complessivo si ottiene moltiplicando quanto ottenuto per i giorni necessari a ripristinare la completa funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni di FRANCHIGIA.

Per ogni SINISTRO il periodo di INDENNIZZO inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima di 60 (sessanta) giorni.

Per ogni SINISTRO resta a carico dell'ASSICURATO la FRANCHIGIA temporale di 3 (tre) giorni con il minimo di € 1.000,00. Tale FRANCHIGIA temporale con relativo minimo si intendono raddoppiate se il fermo dell'impianto è causato dalle linee di dispacciamento di proprietà di terzi e quindi non assicurate in POLIZZA.

Questa estensione di garanzia non è operante per danni causati da TERREMOTO.

La SOCIETÀ **non indennizza le penalità** che dovessero gravare a carico dell'ASSICURATO per mancata fornitura dell'energia elettrica.

Art. 26 - Furto e rapina

La SOCIETÀ indennizza il FURTO e la RAPINA a danno dell'ASSICURATO relativi alle COSE ASSICURATE. **Tale garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 20% con il minimo di € 1.000,00 (mille) per ogni SINISTRO.**

Art. 27 - Ricorso Terzi

La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per SINISTRO con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA.

Ai soli fini della presente garanzia il SINISTRO si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'ASSICURATO.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché d'attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui sopra, entro il massimale e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a cose che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'ASSICURATO e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico (cioè in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni), nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Non sono in ogni caso considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le aziende le quali, rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la SOCIETÀ delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la SOCIETÀ avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO.

L'ASSICURATO deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SOCIETÀ.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 28 - Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

Relativamente al presente contratto verrà applicato uno SCOPERTO del 10% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 300,00 (trecento) per danni causati da ogni altra causa non contemplata nella Tabella 1.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 29 - Rischi esclusi

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione,

- incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle COSE ASSICURATE;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di 5 (cinque) anni, alla decorrenza della copertura assicurativa, dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
 - c) causati da difetti già esistenti e di cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO erano a conoscenza;
 - d) causati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o dell'ASSICURATO;
 - e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle COSE ASSICURATE;
 - f) dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
 - g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o COLLAUDO, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle COSE ASSICURATE;
 - h) verificatisi in occasione di TERREMOTO, inondazione, alluvione, allagamento maremoto o eruzione vulcanica;
 - i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle COSE ASSICURATE;
 - j) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, a influenzarlo con il TERRORISMO o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di TERRORISMO o di sabotaggio, salvo che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO provi che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'ASSICURATO o il CONTRAENTE provi che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - l) indiretti da qualsiasi causa originati;
 - m) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
 - 1) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle COSE ASSICURATE;
 - 2) ai conduttori elettrici esterni alle COSE ASSICURATE;
 - 3) al materiale refrattario, a utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle COSE ASSICURATE;
 - n) di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose e in diversi periodi annui di ASSICURAZIONE. Sono, inoltre, esclusi i difetti di rendimento delle COSE ASSICURATE;
 - o) a macchine e impianti sperimentali o prototipi nonché cose di natura estetica e promozionale.

Art. 30 - Manutenzione e assistenza tecnica degli impianti assicurati

Sono esclusi i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il venditore delle COSE ASSICURATE; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica/manutenzione così come descritto nel Glossario anche se non sottoscritto dall'ASSICURATO. Resta comunque stabilito che la SOCIETÀ non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle COSE ASSICURATE. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 31 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate con la presente POLIZZA si intendono per le COSE ASSICURATE situate in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella 1
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi:

Estensioni di garanzia	Scoperti / Franchigie	Limiti di indennizzo (per sinistro e per annualità assicurativa)
Danni causati da scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, sabotaggio organizzato	Scoperto 20% dell'indennizzo con il minimo di € 1.000,00 per sinistro	70% della somma assicurata per ubicazione
Danni causati da furto e rapina	Scoperto 20% dell'indennizzo con il minimo di € 1.000,00 per sinistro	---
Danni causati da cedimento del terreno o delle basi di appoggio, da terremoto, da alluvione, inondazione e allagamenti	Scoperto 20% dell'indennizzo con il minimo di € 1.000,00 per sinistro	50% della somma assicurata per ubicazione
Danni causati da grandine, vento	Scoperto 20% dell'indennizzo con il minimo di € 1.000,00 per sinistro	50% della somma assicurata per ubicazione
Danni da interruzione d'esercizio	3 giorni con il minimo di € 1.000,00	Limite di indennizzo 60 giorni per sinistro
Ricorso terzi	Franchigia fissa per sinistro € 1.000,00	Limite di indennizzo di € 250.000,00 per sinistro

Art. 32 - Denuncia di sinistro

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa oltre che esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

Art. 33 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La SOCIETÀ non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

L'ASSICURATO, inoltre, deve:

- a) in caso di FURTO o RAPINA o di SINISTRO presumibilmente doloso farne, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del SINISTRO e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla SOCIETÀ;
- b) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi derivanti dall'evitare o diminuire il danno;
- c) trasmettere il certificato di chiusura inchiesta penale relativamente ai casi di cui al successivo punto a) del presente articolo e, in ogni caso per le persone giuridiche, il certificato di vigenza della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- d) a richiesta della SOCIETÀ fornire il contratto con il costruttore o il venditore delle COSE ASSICURATE e/o il CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

Art. 34 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la **perdita del diritto all'indennità** o, diversamente, una **riduzione della stessa** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui all'Art. 32 - Denuncia di SINISTRO; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della SOCIETÀ, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'ASSICURATO, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui allo stesso articolo, l'ASSICURATO può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il SINISTRO, l'ASSICURAZIONE resta sospesa, relativamente ai guasti meccanici ed elettrici, per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 35 - Ispezione cose assicurate

La SOCIETÀ ha sempre il diritto di visitare le COSE ASSICURATE, l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 36 - Conservazione e verifica dello stato delle cose assicurate

Le COSE ASSICURATE devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse. La verifica dello stato delle COSE ASSICURATE avverrà previo accordo tra la SOCIETÀ e l'ASSICURATO. Analogamente,

in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la SOCIETÀ e l'ASSICURATO stesso.

Art. 37 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le seguenti norme:

a) nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 20 - Somme assicurate;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del SINISTRO, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del SINISTRO, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'INDENNIZZO si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.

b) nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 20 - Somme assicurate;
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del SINISTRO, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del SINISTRO, dai residui.

Per il calcolo dell'INDENNIZZO si detrae dall'importo stimato in b) 2 quello stimato in b) 3.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate secondo i criteri di cui al punto a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato secondo i criteri di cui al punto b) 2.

Se la **somma assicurata** per ciascuna cosa risulta **inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO, l'ASSICURATO sopporta la sua parte proporzionale di danno**, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'INDENNIZZO calcolato come ai precedenti commi sono **detratti** franchigie, scoperti, minimi non indennizzabili fissati in POLIZZA.

Sono escluse dall'INDENNIZZO le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal SINISTRO.

Art. 38 - Forza maggiore

In caso di sinistri dovuti a eventi di **forza maggiore e risarcibili** a termine di POLIZZA per i quali venga stabilita **l'erogazione di fondi speciali** per la ricostruzione delle COSE ASSICURATE o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, **è fatto obbligo all'ASSICURATO** di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione. Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'INDENNIZZO da parte della SOCIETÀ, **il CONTRAENTE si impegna a restituire detto importo alla SOCIETÀ.**

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'INDENNIZZO, **detto INDENNIZZO verrà ridotto** dell'importo erogato di cui sopra.

Art. 39 - Limite di indennizzo

La SOCIETÀ è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della SOMMA ASSICURATA pattuiti tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicate specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 40 - Pagamento dell'indennizzo

La SOCIETÀ, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, si impegna a provvedere al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di SINISTRO e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del SINISTRO, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 29 - Rischi esclusi, lettera d) e 42 - Esagerazione dolosa del danno.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'ASSICURATO non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla SOCIETÀ, a carico di questa non decorrono interessi; la SOCIETÀ ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso un Istituto di Credito a nome dell'ASSICURATO, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell'ASSICURATO.

Art. 41 - Deroga alla regola proporzionale

Se la **somma assicurata** per i danni diretti risulta **inferiore** al costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO delle COSE ASSICURATE, **l'ASSICURATO sopporta la sua parte proporzionale** di danno sia per il "danno diretto" che per il "danno indiretto"; tuttavia, **non si applicherà tale disposizione** qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del **20%** della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Art. 42 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'INDENNIZZO**.

Art. 43 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla SOCIETÀ. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse ASSICURATO.

Art. 44 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente dalla SOCIETÀ e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'ASSICURATO e accertare se, al momento del SINISTRO, esistevano circostanze che avessero aggravato il RISCHIO e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art.33 - Obblighi dell'assicurato in caso di SINISTRO;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle COSE ASSICURATE alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all' Art. 20 – Somme assicurate;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di POLIZZA.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati

dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di Sinistro e alla richiesta di Indennizzo.

Modalità di contatto:

- per telefono:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**



In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di indennizzo

Polizza Arca Energia Futuro
DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro (riservato alla Società)		N° CONTRATTO	
DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO			
Cognome e nome / Ragione sociale:			
Luogo e data di nascita		CF/PI	
Residente in Via civ.			
Cap.....Comune.....		Provincia.....	
Tel.		Sig. :	
Reperibilità: giorni		dalle ore alle ore	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Danni alle cose			
Data e ora			
Località di accadimento del sinistro:			
Causa e descrizione dell'evento:			
Terzi danneggiati (cognome, nome, cod. fiscale, indirizzo):			
Descrizione danni:			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
DATA e FIRMA			
Data		Firma del denunciante 	
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute). Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento: <ul style="list-style-type: none">• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;• alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data:		Firma: 	

Arca Energia Futuro

Polizza All Risks a copertura degli impianti fotovoltaici

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché dati appartenenti a categorie particolari⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio) nonché per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per contratto o per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto.

Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), per l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti. I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente)⁽⁷⁾.

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾.

Ai fini dell'estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del "Titolare assicurato", alcuni dati anche appartenenti a categorie particolari relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto "Titolare", ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁹⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie (in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie), organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

3) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.

6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.a.r.l., Arca InLinea S.c.a.r.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it

7) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; investigatori privati, società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.